

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING - APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **17**
Data **27/03/2014**
Seduta NR. **3**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/03/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **27/03/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	N	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 18</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

BARTOLINI MONICA, RIMONDI MORGAN, DE FRANCESCHI LUCIANA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, ROMA ANNALISA, QUERZÈ DAVIDE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING - APPROVAZIONE.

Il Presidente ricorda che, per il presente punto, in sede di Conferenza dei Capigruppo è stato concordato il dimezzamento dei tempi di intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.04.2008, sono entrate in vigore molte nuove disposizioni che hanno modificato la disciplina in materia, ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", così come modificata con disposizioni integrative e correttive dal Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012;
- il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Legge Regionale 12.02.2010, n. 4, recante "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'Ordinamento Comunitario – Legge Comunitaria regionale per il 2010;
- il Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge Regionale 24.05.2013, n. 4 con la quale è stata modificata la Legge Regionale n. 21/1984 in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, in particolare con l'introduzione dell'art. 7 bis relativo all'accesso ai luoghi e alla diffida amministrativa;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione), dal Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis), convertito con la Legge 17.12.2012, n. 221 e da ultimo dal Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33;

Visto il Decreto Legge 31.01.2007, n. 7 coordinato con la Legge di conversione 02.04.2007, n. 40 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli";

Visto, altresì, l'art. 10 del citato Decreto Legge n. 7/2007 recante "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche" che sancisce come le disposizioni ivi contenute siano volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Visto, inoltre, il secondo comma dell'art. 10 del suddetto Decreto Legge che prevede come le attività di acconciatore di cui alle Leggi 14.02.1963, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni, e 17.08.2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla Legge 04.01.1990, n. 1, siano soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico del Comune, laddove esiste, o al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Atteso che a norma del comma 4-ter dell'art. 49, Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122, le espressioni "Segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelli di "Dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto Legge n. 78/2010, quella della Dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerevoli modifiche normative intervenute, riformare il Regolamento per le Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per la semplificazione del procedimento amministrativo, per ridurre massimamente gli oneri amministrativi e i costi per le imprese del settore, nonché per la necessità di adeguare i contenuti del regolamento alle nuove norme nazionali del settore e alle norme in materia di liberalizzazione delle attività produttive e di amministrazione digitale;

Considerato che la Provincia di Bologna - U.O. Semplificazione amministrativa e coordinamento SUAP in accordo con l'Azienda USL e i Responsabili degli Sportelli Unici della Provincia di Bologna, ha istituito un Gruppo di lavoro ristretto con la finalità di elaborare una bozza di regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing aggiornato alle novità legislative introdotte;

Dato atto che la proposta di regolamento è stata vagliata in data 09.09.2013 dall'Ufficio di Presidenza Provinciale e in data 16.09.2013 dalla Conferenza Metropolitana;

Ritenuto pertanto che il testo del regolamento sia stato redatto in collaborazione con i Comuni del territorio provinciale, nell'ambito del coordinamento della Provincia di Bologna, che ha organizzato e gestito il gruppo di lavoro composto da Tecnici dei Comuni e da Funzionari del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna e di Imola, con il compito di elaborare una proposta omogenea a livello provinciale, raccordando la disciplina amministrativa con gli interessi di tutela della salute presidiati dall'Azienda USL;

Atteso che a conclusione del percorso, in due incontri tenuti il 12 e il 22 luglio 2013, sono state sentite le Associazioni di categoria e sono state accolte molte istanze avanzate;

Ritenuto che l'approvazione di un testo condiviso da tutti i Comuni della provincia di Bologna rappresenti un valore per il territorio, per i singoli operatori del settore, per gli utenti e per tutte le amministrazioni coinvolte (Comuni e AUSL);

Considerato che il testo emerso dal lavoro del gruppo dei Comuni e di AUSL e dal confronto con le Associazioni di categoria presenta caratteri di assoluta novità rispetto al regolamento precedente, perché il lavoro è stato impostato fin dal principio con l'obiettivo di ridurre il più possibile i costi di gestione delle attività tradizionali e gli oneri amministrativi che gravano su di esse, allo scopo di sostenere il settore, pur mantenendo ferma l'attenzione verso la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori che operano nelle singole attività;

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing nonché le relative schede informative, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Sentita la 3^a Commissione Consiliare, nella seduta del 04.03.2014;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Cocchi**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 6.468;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, nonché le relative schede informative che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il nuovo regolamento comunale sostituisce integralmente il regolamento fino ad ora vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.04.2008;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto comunale, il suddetto Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.



Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2014

Indice

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE	4
ART. 4 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA	6
ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	6
ART. 6 - REQUISITI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO	7
ART. 7 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, SUB INGRESSO, TRASFERIMENTO DI SEDE, MODIFICHE DEI LOCALI E DEI BOX ESISTENTI	8
ART. 8 - ITER SUCCESSIVO ALL'INVIO DELLA SCIA	10
ART. 9 - IRRICEVIBILITÀ DELLA SCIA	11
ART. 10 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	11
ART. 11 - OBBLIGO DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE ESTERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI PER ATTIVITÀ CRUENTE	14
ART. 12 REQUISITI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE	14
ART. 13 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	15
ART. 14 - NORME RELATIVE AL SUBINGRESSO	15
ART. 15 - VARIAZIONI DI SEDE, UNITÀ IMMOBILIARE, FORMA GIURIDICA, COMPOSIZIONE SOCIETARIA, RAGIONE SOCIALE, DIRETTORE TECNICO E CESSAZIONE ATTIVITÀ	16
ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ, RIATTIVAZIONE DOPO LA SOSPENSIONE	16
ART. 17 - ORARI E TARIFFE	16
ART. 18 - VENDITA PRODOTTI	17
ART. 19 - DIVIETI	17
ART. 20 - CASI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	17
ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, DIFFIDA AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI E INTERDITTIVI	17
ART. 22 - SANZIONI	18
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	19

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, esercitate nel territorio del Comune:
 - a) acconciatore e barbiere, ai sensi della Legge 17.08.2005 n. 174 e della Legge 14.02.1963 n. 161;
 - b) estetista, ai sensi della Legge 04.01.1990 n. 1 e della Legge Regionale n. 32/1992;
 - c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della Circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465.
2. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività, nel rispetto del D.P.R. n. 160/2010, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e della Legge n. 241/1990.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) Attività di **acconciatore**, quella definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b) attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 04.01.1990, e della Legge Regionale n. 32/1992 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi-permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04.01.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento comunitario.
2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:
 - a) per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
 - b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

-
- c) per attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d) per mansione di onicotecnico consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c) le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla Legge Regionale 25.02.2000, n. 13;
 - d) l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla Legge Regionale 21.02.2005, n. 11;
 - e) le attività di grotte di sale, fish therapy;
 - f) saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;
 - g) discipline bio naturali.
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:
- a) **tatuaggio**, cioè l’attività inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - b) **piercing** cioè l’attività inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
5. Per front-office SUAPBo, si intende il sistema telematico attraverso il quale le imprese o i loro delegati, inviano al SUAP del Comune competente le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e i documenti richiesti dal presente regolamento e dalle altre norme di settore e di procedura applicabili. Il front-office SUAPBo è accessibile dal sito internet del Comune o dal sito della Provincia di Bologna.

Art. 3 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore

1. L’attività di **acconciatore**, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e dall’art. 11 del TULPS (R.D. n. 773/1931) e al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 Legge n. 174/2005.
-

-
2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è di competenza del SUAP nell'ambito del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività presentata nel Comune di riferimento.
 3. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
 - b) l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
 - c) l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - d) l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963 ¹;
 - e) l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post-scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963 ²;
 4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
 - **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico.

¹ Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963. Si veda la risposta ai quesiti del Comune di Bologna elaborata dal responsabile del servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia Romagna.

² Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963. Si veda la risposta ai quesiti del Comune di Bologna elaborata dal responsabile del servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia Romagna.

-
5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 206 del 2007.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di **estetista**, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (R.D. n. 773/1931) e dal possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.
2. L'accertamento del possesso della qualifica professionale è di competenza del SUAP nell'ambito del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività presentata nel Comune di riferimento.
3. La qualifica professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
 - b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20.01.1990);
 - c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20.01.1990;
 - d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20.01.1990³.
4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
 - **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 206 del 2007.

Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di **tatuaggio e piercing** è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (R.D. n. 773/1931).

³ Si veda la risposta ai quesiti del Comune di Bologna elaborata dal responsabile del servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia Romagna.

-
2. Entro un anno dall'inizio dell'attività l'operatore deve dichiarare al SUAP il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dall'AUSL e previsto nella delibera di Giunta Regionale n. 465/2007. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella delibera stessa. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni.
 3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
 4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nell'allegato al regolamento (schede tecniche informative attività) e secondo la delibera della Giunta Regionale n. 465/2007.
 5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
 6. Nelle strutture che abbiano presentato idonea segnalazione di inizio attività di tatuatore e piercing e il cui operatore abbia già frequentato il corso di cui al comma 2, è ammessa, solo occasionalmente, e comunque non più di 12 volte l'anno, l'attività del tatuatore e piercing free lance (libero professionista), a condizione che il professionista utilizzi, per l'esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata. La condizione della frequenza del corso da parte del titolare della struttura non si applica se il free lance ha frequentato personalmente il corso regionale o altro ritenuto idoneo.
 7. La presenza del tatuatore free lance deve essere comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, al SUAP competente.
 8. La mancata comunicazione e il superamento del numero delle giornate previste, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata.

Art. 6 - Requisiti delle attività disciplinate dal regolamento

1. Le attività di acconciatore e estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane sussistendone i presupposti di legge.
 2. La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività. Nel caso dei tatuatori e piercing, salvo il periodo di un anno dall'inizio dell'attività, è necessario che sia presente il soggetto che abbia conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi regionali di cui all'art. 5.
-

Art. 7 - Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, sub ingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali e dei box esistenti

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e dei box sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente, esclusivamente attraverso il sistema telematico SUAPBo. Solo per l'avvio dell'attività, in alternativa al sistema SUAPBo, l'interessato può utilizzare il sistema Starweb della Camera di Commercio.
2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, devono dichiarare:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 3, 4 o 5, nel rispetto della disciplina in materia di nuova documentazione antimafia di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011⁴;

⁴ Il libro II del D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) **Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile ((e per i gruppi europei di interesse economico)), a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

((2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla

-
- b) il possesso, da parte dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 e al comma 4 dell'art. 4, e dall'art. 5, dei requisiti professionali o formativi;
 - c) i dati anagrafici del Direttore tecnico, ove previsto;
 - d) il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dall'art. 12 del Regolamento, delle norme del RUE, delle schede tecniche allegate ad esso e della destinazione d'uso urbanistico;
 - e) la conformità degli impianti al D.M. n. 37/2008, nel caso in cui siano state apportate modifiche agli impianti successivamente alla chiusura della procedura per il rilascio del certificato di agibilità;
 - f) il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente;
 - g) il numero massimo degli addetti previsti, in relazione alla superficie dei locali, al numero dei box se previsti e ai servizi igienici/ spogliatoi.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 10 e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione ventilazione;
 - b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegate al presente Regolamento;
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 04.01.1990 n. 1.
4. Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare al SUAP una SCIA con i requisiti previsti dal regolamento e alla quale, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:
- a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature.
- Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune.

predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.)

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai ((commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater)), deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.

- b) il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

Art. 8 - Iter successivo all'invio della SCIA

1. Il SUAP, ricevuta la SCIA di avvio, di sub ingresso o di modifica, la trasmette telematicamente alla Camera di Commercio, la quale, nel caso in cui sia previsto, inserisce i dati anagrafici del Direttore Tecnico nel REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).
2. Il SUAP, al momento della ricezione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia idonea ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. Con il rilascio della ricevuta, prodotta dal sistema telematico, il richiedente può avviare l'attività, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010.
3. Il Responsabile del Procedimento trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli *Aspetti igienico-sanitari* all'Azienda USL, la quale provvede alla programmazione dell'attività di vigilanza.
4. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla ricevuta di ricezione della pratica SCIA da parte del SUAP, rilasciata dal sistema telematico oppure dalla copia dell'autorizzazione/DIA/SCIA depositata al SUAP secondo le vecchie modalità, se l'esercizio è stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Il dirigente adotta provvedimenti diretti a definire i criteri di campionamento delle pratiche pervenute ai fini degli adempimenti di vigilanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in misura non inferiore al 10 % delle SCIA pervenute in un anno solare.

Art. 9 - Irricevibilità della SCIA

1. Nei casi in cui la SCIA sia priva di elementi ritenuti essenziali per l'avvio del procedimento quali, tra gli altri, la firma del segnalante, i dati anagrafici fondamentali per l'individuazione della persona fisica o giuridica agente, l'indicazione dell'unità immobiliare in cui deve svolgersi l'attività, il SUAP comunica, ove possibile per via telematica, irricevibilità della pratica.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le SCIA non inviate in via telematica e quindi quelle depositate in forma cartacea o via fax.

Art. 10 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato:
 - a) i locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune e le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro; nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 12. Detti locali devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
 - b) il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
 - c) le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
 - d) i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte;
 - e) l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
 - f) deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
 - g) servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;

-
- h) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
 - i) deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
 - j) qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aera illuminazione naturale e garantire la privacy;
 - k) devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;
 - l) gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
 - m) deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.
2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:
- a) il locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;
 - b) il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
 - c) deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - d) qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:
- a) postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. (mq. 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);
 - b) vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) nella misura di 1 doccia ogni 4 box;
-

-
- c) postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune); se nel box non è effettuata attività di manipolazione del corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello;
- d) nel caso in cui siano forniti i servizi di sauna e bagno turco a utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
- e) un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
- f) qualora l'attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui è inserita.
4. Negli esercizi in cui è esercitata l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla Legge n. 1/1990. Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al D.M. n. 110/2011 previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso.
5. Gli esercenti l'attività di estetica sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della Legge n. 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.
6. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art. 2, comma 2 lett. e), del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/1990 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui al successivo art. 12. Per l'esercizio dell'attività di onicotecnico non è richiesta la presenza di box chiusi e deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine.
7. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di **tatuatore** e **piercing** si devono prevedere:
- a) distinti vani/zone/spazi (box) per: operare, sterilizzare, conservare materiale pulito e conservare materiale sporco. Gli spazi operativi/box devono essere di almeno 8 mq. e lo spazio di sterilizzazione deve corrispondere almeno a mq. 4, e deve essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di sapone per il lavaggio delle mani, distributore salviette a perdere; nel box di mq. 8 può esercitare una unità operativa;
-

-
- b) in caso di attività esercitata presso altre strutture la superficie del box dovrà essere di mq. 8. Nella struttura ospitante deve essere sempre garantito uno spazio di sterilizzazione di almeno 4 mq..

Art. 11 - Obbligo di conduzione delle attività nel rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione degli strumenti per attività cruenta

1. In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nelle schede tecniche allegate al presente Regolamento.
2. La strumentazione utilizzata per attività cruenti nell'attività di tatuatore e piercing, manicure e pedicure deve essere sterile.
3. Se l'esercizio sterilizza tramite autoclave è autorizzato a esporre il seguente avviso all'esterno dell'esercizio: "il presente esercizio effettua l'attività di sterilizzazione degli strumenti tramite autoclave".

Art. 12 Requisiti dell'unità immobiliare

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, è consentita in unità immobiliari dotate di superfici minime da adibire ad uso esclusivo dell'attività.
 2. I requisiti strutturali minimi delle attività disciplinate dal presente regolamento, sono indicati nel RUE e nelle schede tecniche ad esso allegate, relative alle attività artigianali. Nel calcolo delle superfici minime non sono compresi i servizi igienici, i ripostigli e gli spogliatoi, quest'ultimi se dovuti.
 3. Nelle attività di acconciatore e estetista, ogni unità operativa deve avere a disposizione almeno 6 mq. all'interno del locale di lavoro. Nelle attività di tatuaggi e piercing ogni unità operativa deve avere a disposizione almeno 8 mq. all'interno del locale di lavoro.
 4. Per unità operativa si intende la persona che esercita le prestazioni oggetto del presente regolamento all'interno dell'unità immobiliare, sia essa imprenditore, direttore tecnico, collaboratore a qualsiasi titolo o dipendente dell'impresa. Non sono considerate unità operative, ai fini del calcolo delle metrature minime, le persone che svolgono attività diverse da quelle di acconciatore, estetista e tatuatore e piercing come, ad esempio, lo stagista o colui che svolge attività di segreteria.
 5. Una medesima unità immobiliare può essere sede di più imprese esercitanti attività diverse o la medesima attività, fermo il rispetto delle superfici minime previste dal RUE e delle superfici minime previste a tutela della singola unità operativa.
 6. Se le attività disciplinate dal presente Regolamento sono esercitate presso esercizi nei quali si svolgono attività diverse quali, ad esempio, palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, i requisiti minimi devono corrispondere a mq. 8.
-

Art. 13 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dal presente regolamento, compreso l'art. 12 e dalla normativa vigente e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti;
 - c) Oltre che nelle ipotesi ammesse dalla legge nazionale ⁵, nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) è consentita anche l'esecuzione di prestazioni di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.
2. Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte all'interno di circoli privati, nell'interesse dei soci, devono essere esercitate in appositi locali, adibiti alle attività in modo esclusivo. Le autorità competenti possono accedere ai locali per eseguire i dovuti controlli. Anche alle attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing esercitate all'interno di circoli privati si applica il presente Regolamento.
3. Sono soggette alle norme del presente regolamento le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private se per le prestazioni si percepiscono compensi anche minimi, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nelle scuole private.
4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
5. Una stessa impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
6. Una medesima impresa può esercitare più attività disciplinate dal presente Regolamento purché siano rispettate le norme in materia di requisiti professionali previsti per l'una e per l'altra e le altre norme previste dal presente Regolamento.

Art. 14 - Norme relative al subingresso

1. Costituisce subingresso il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Il sub-ingresso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, esclusivamente attraverso il sistema telematico SUAPBo.

⁵ Art. 2, comma 3, Legge n. 174/2005 e art. 4, comma 5, Legge n. 1/1990.

-
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.
 4. In caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, l'attività può essere proseguita, previa comunicazione al SUAP del Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, anche in mancanza dei requisiti professionali, purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 15 - Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico e cessazione attività

1. Nei casi di trasferimento dell'attività in altra sede o di modifica dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività deve essere inviata al SUAP del Comune competente, una SCIA nella quale il titolare o il rappresentante legale devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2 - lettere d), e) e f).
2. La variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del direttore tecnico devono essere comunicati al SUAP del Comune territorialmente competente.
3. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente entro 30 giorni dall'evento.

Art. 16 - Sospensione dell'attività, riattivazione dopo la sospensione

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al SUAP del Comune.
2. La prosecuzione dell'attività successiva a una sospensione superiore ai sei mesi, deve essere comunicata al SUAP del Comune. Nella comunicazione è necessario attestare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da Regolamento.

Art. 17 - Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
 2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale.
 3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa, nel caso in cui non sia realizzabile, è sostituibile dalla redazione di un preventivo.
-

Art. 18 - Vendita prodotti

1. Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, che vendono o cedono a titolo gratuito alla clientela prodotti strettamente connessi all'attività, al solo scopo di dare continuità ai trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114⁶.

Art. 19 - Divieti

1. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante, o con posteggio.

Art. 20 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' vietato proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del presente Regolamento;
 - b) perdita da parte del titolare o del direttore tecnico dei requisiti morali richiesti;
 - c) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, salvo che il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) mancanza sopravvenuta del direttore tecnico.
2. Se l'attività non è iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico, la SCIA perde efficacia di diritto.

Art. 21 - Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi

1. Gli operatori di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali anche presso le scuole, i circoli privati o presso il domicilio dell'esercente in cui si svolgono le attività, compreso lo spazio/locale dedicato alla conservazione, pulizia e sanificazione degli strumenti dichiarato nella SCIA ex art. 13, comma 2.
2. L'Azienda USL vigila sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e sul rispetto delle norme di comportamento dettate a tutela della salute dal presente Regolamento e dalle schede tecniche allegate.

⁶ Si veda l'art. 4 del Decreto n. 114/1998 e la circolare MICA 3459/C del 18.01.1999, nonché l'art. 7 della Legge n. 1/1990 e l'art.2, comma 5, della Legge n. 174/2005.

-
3. Qualora, in sede di sopralluogo, l'Azienda USL rilevi violazioni di sua competenza troverà applicazione l'art. 7 bis della Legge Regionale n. 21/1984 e la procedura ivi disciplinata. L'atto di diffida è contenuto nel verbale di ispezione, di cui al comma 1 dell'articolo citato, che è sottoscritto e consegnato agli interessati. Qualora i soggetti diffidati non provvedano a sanare l'irregolarità entro il termine assegnato, l'accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione e procederà alla contestazione della violazione.
 4. Qualora, in sede di sopralluogo, l'AUSL rilevi carenze igienico-sanitarie tali da costituire pericolo di danno per la salute, esaurita la procedura di cui al comma 4, senza che la carenza sia stata sanata, l'AUSL proporrà al Comune di adottare un ordine di conformazione dell'attività alla normativa vigente, con relativo termine non inferiore a 30 giorni per l'adeguamento. All'AUSL è trasmessa copia dell'atto ai fini dell'esercizio della vigilanza di competenza. Nel caso in cui AUSL rilevi che l'ordine impartito dal Comune non sia stato rispettato, comunicherà al Comune l'esito della vigilanza e il Comune, se del caso, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa.
 5. Nei casi di cui al comma precedente in cui rilevi l'impossibilità di conformare l'attività alla normativa vigente l'Azienda USL procederà direttamente alla contestazione e comunicherà al Comune le motivazioni di tale valutazione. In tal caso il Comune adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa.
 6. Nel caso in cui gli interventi correttivi eseguiti lo rendano necessario, l'impresa invierà al SUAP i documenti necessari per l'aggiornamento dei dati relativi all'impresa in possesso del Comune.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. Per la violazione delle norme previste dal presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 250 € ad un massimo di 500 €⁷.
3. Per la violazione di cui agli articoli 5, 6, comma 2 - seconda parte, 10 e 11 l'autorità competente ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 21/1984 è l'AUSL. In tutti gli altri casi l'autorità competente è il Sindaco.

⁷ Per eventuale aumento dei massimi editali, vedere LR. n. 6/2004.

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto comunale.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio Comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

allegato 1. **Scheda delle sanzioni con indicazione delle autorità competenti**

Genere della violazione	Competenza applicazione sanzione e autorità competente	Importo min.	Importo max.
Esecuzione di trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti stabiliti dalla Legge n. 174/2005	Comune	€ 250,00	€ 5.000,00
Esecuzione di trattamenti o servizi di acconciatura in violazione delle modalità previste dalla Legge n. 174/2005 (es. attività esercitata in forma ambulante o di posteggio, violazione art. 2 Legge n. 174/2005)	Comune	€ 250,00	€ 5.000,00
Esercizio attività di estetista senza i requisiti professionali richiesti (violazione art. 12 Legge n. 1/1990 e dell'art. 4 Regolamento)	Comune (art. 4 L.R. n. 32/1992)	€ 516,00	€ 2.358,00
Esercizio attività di estetista senza invio di segnalazione certificata di inizio attività (violazione art. 12, comma 2, Legge n. 1/1990)	Comune (art. 4 L.R. n. 32/1992)	€ 516,00	€ 2.358,00
Esercizio attività di tatuaggio e piercing in assenza di requisiti morali (violazione art. 5 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, della direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso di qualifica professionale (violazione artt. 3 e 4 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio da parte di titolari, soci o direttori tecnici di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Per i tatuatori e piercing, mancata partecipazione ai corsi formativi previsti entro 1 anno dal deposito della SCIA (violazione art. 5 Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00

Mancata acquisizione del consenso informato nei casi in cui sia richiesto nel corso dell'esercizio dell'attività di tatuatore e piercing (violazione art. 5, comma 5, Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00
Per i tatuatori e piercing, in caso di attività del free lance mancata comunicazione al SUAP o superamento del numero delle giornate previste (violazione dell'art. 5, comma 8, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Per i tatuatori e piercing: assenza del soggetto che ha conseguito l'attestato di frequenza ai corsi regionali ex art. 5, comma 2 (violazione dell'art. 6, comma 2, seconda parte Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00
Assenza della persona in possesso dei requisiti professionali durante l'esercizio dell'attività di acconciatore e estetista (violazione art. 6, comma 2, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Apertura di nuovi esercizi, subingresso, trasferimento di sede e modifiche dei locali e dei box senza invio al SUAP della SCIA di cui all'art. 7 (violazione art. 7 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività in violazione delle norme igieniche sui locali e sulle attrezzature (violazione art. 10 Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00
Per gli esercenti l'attività di estetica mancata conservazione a disposizione degli organi di vigilanza dell'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della Legge n. 1/1990, nonché dei certificati di conformità, dei manuali d'uso e di manutenzione degli stessi (violazione art. 10, comma 5, Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00

Violazione delle norme igieniche sulla conduzione dell'attività, violazione dell'obbligo di sterilizzazione degli strumenti per attività cruenta (violazione art. 11 Regolamento)	AUSL	€ 250,00	€ 500,00
Esposizione dell'avviso "il presente esercizio effettua l'attività di sterilizzazione degli strumenti tramite autoclave", in assenza effettiva di autoclave (violazione art. 11, comma 3, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente in violazione dei requisiti di ammissibilità stabiliti (violazione dell'art. 13, comma 1 - lettera c), Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing all'interno di circoli privati nell'interesse di chi non è socio (violazione art. 13, comma 2, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing all'interno di circoli privati in locali non adibiti alle attività in modo esclusivo (violazione art. 13, comma 2, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00

Mancata apposizione all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via di una targa indicante l'insegna dell'azienda (violazione art. 13, comma 4, Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Mancata comunicazione al SUAP in caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, della prosecuzione dell'attività da parte del coniuge, dei figli maggiorenni o minori emancipati o del tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, nei casi di cui all'art. 14, comma 4, Regolamento	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Esercizio delle attività in forma ambulante o con posteggio (violazione art. 19 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe nei casi in cui sia obbligatoria, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio (violazione art. 17 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di chiusura temporanea o di cessazione dell'attività nei casi previsti (violazione art. 21 Regolamento)	Comune	€ 250,00	€ 500,00
Riattivazione dell'attività dopo la sospensione per un periodo superiore a sei mesi senza preventiva comunicazione, con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Comune	€ 250,00	€ 500,00

Scheda informativa per l'attività di acconciatore

Allegato al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

CAP. 1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Requisiti dell'unità immobiliare

Attività di acconciatore esercitata in unità immobiliari di dimensioni minime corrispondenti a mq. 14 (esclusi i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).

Nei 14 mq. possono operare fino a due persone (compreso il titolare).

Per ogni unità operativa in più: ulteriori mq. 6.

Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mq. 8.

In base all'art. 10 del Regolamento i **locali e l'attività** devono essere **condotti** nel rispetto delle seguenti **regole**:

- a) i locali in cui si esercitano le attività devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
- b) il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c) le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d) i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte;
- e) l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- f) deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
- g) servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
- i) deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j) qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aero illuminazione naturale e garantire la privacy;
- k) devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;
- l) gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- m) deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;

- n) il locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;
- o) il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
- p) deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
- q) qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

CAP. 2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente ¹, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti.

CAP. 3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature.

Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dal libretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano e deve essere disponibile alla autorità di controllo.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA':

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative;
- c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;

Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:

- a) Una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune;
- b) Il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

¹ D.M. Sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:

- a) Certificazioni di conformità e manuali d'uso delle apparecchiature;
- b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati.

CAP. 4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE

Molto importante è l'igiene delle mani, in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- **Lavaggio semplice** (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc. ²;
- **Lavaggio antisettico** è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.

Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio a temperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).

Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come shampoo, tinture per capelli, prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di "Dispositivi individuali di protezione" (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un'importante misura di barriera ³.

Gestione di complicanze durante l'attività

In caso di ferita durante l'attività seguire le seguenti indicazioni:

- a) Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;
- b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine);
- c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;
- e) Al termine lavarsi bene le mani.

Nel caso di contatto con clienti con sospetta pediculosi del capo o lesioni cutanee sospette, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all'utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate, oltre che delle mani con un lavaggio antisettico.

² Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.

³ In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti ad indossare i guanti.

Nel caso di pediculosi i pettini e le spazzole eventualmente utilizzate vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e lavati con shampoo antiparassitario (esempio permetrina 0,5%).

CAP. 5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia. Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla deterzione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti. L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:

Pulizia giornaliera dei locali, dei servizi igienici, degli arredi:

- Spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;
- I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità; il materiale (stracci, spugne, ecc. ...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;
- I pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente;
- La polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata e possibilmente asciugata con un panno pulito.

N.B.: E' importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

- Pulizia dei vetri: si usano i comuni detersivi per vetri;
- Pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario).

N.B.: Particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola.

- Disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detersivi in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio-varechina).

CAP. 6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Sanificazione della biancheria, gestione rifiuti

Disinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare.

Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.

Gli strumenti e la biancheria di lavoro devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli strumenti e la biancheria possono essere del tipo monouso.

La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti).

Gli strumenti taglienti che non possono essere monouso quali: forbici e rasoi elettrici, che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti e sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione prima del successivo utilizzo ⁴.

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti deve essere eseguita la seguente procedura:

a) Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.

b) Sterilizzazione:

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

c) Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare).

Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili.

In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

La disinfezione ad alto livello va eseguita solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l'impiego di calore.

⁴ Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Vi sono tre tipi di sterilizzatrici:

- autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti);
- sterilizzatrice a secco⁵: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;
- sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo⁶: di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto).

N.B.: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.

Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalità.

Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati. In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

Smaltimento rifiuti:

Le lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali o conferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi < di 30 kg al giorno), compilando la documentazione di trasporto (formulari) e conservandola in ordine cronologico presso la sede dell'esercizio (produzione del rifiuto).

⁵ Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopo sterilizzazione.

⁶ E' un sistema economico che presenta i seguenti gravi svantaggi: la sterilizzazione ottenuta è solo parziale infatti è la sola punta dello strumento che viene inserita nello sterilizzatore, inoltre non sempre si raggiunge una temperatura ottimale per la sterilizzazione, all'interno della camera difficilmente si ha una temperatura uniforme; può danneggiare lame e taglienti; non permette l'imbustamento degli strumenti sterilizzati per una corretta conservazione; non fornisce, come l'autoclave, un riscontro cartaceo di avvenuta sterilizzazione

Scheda informativa per l'attività di estetica e onicotecnico

Allegato al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

CAP. 1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Requisiti dell'unità immobiliare

Attività di estetista (compresa l'attività di onicotecnico) può essere esercitata in unità immobiliari di dimensioni minime corrispondenti a mq 14 (esclusi i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi).

Nei 14 mq. possono operare fino a due persone (compreso il titolare).

Per ogni unità operativa in più: ulteriori mq. 6.

Attività di estetica esercitata presso altro esercizio: minimo mq. 8.

Per l'esercizio dell'attività di onicotecnico non è richiesta la presenza di box chiusi.

In base all'art. 10 del Regolamento i **locali e l'attività** devono essere **condotti** nel rispetto delle seguenti **regole**:

- a) I locali in cui si esercitano le attività devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
- b) Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c) Le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d) I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte;
- e) L'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- f) Deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
- g) Servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h) Deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
- i) Deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j) Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aera illuminazione naturale e garantire la privacy;
- k) Devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;
- l) Gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile; deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;

Ogni esercizio deve disporre di:

- m) Postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. (mq. 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);
 - n) Vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) nella misura di 1 doccia ogni 4 box;
 - o) Postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune); se nel box non è effettuata attività di manipolazione del corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello ¹;
 - p) Un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - q) Per l'onicotecnico deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine. Non è richiesta la presenza di box chiusi;
 - r) Nel caso in cui siano forniti i servizi di sauna e bagno turco a utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
 - s) Qualora l'attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui è inserita.
- Negli esercizi di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla Legge n. 1/1990.
- t) Gli estetisti sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della Legge n. 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.

CAP. 2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente ², in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti.

Per quanto riguarda la sicurezza elettrica, i locali destinati all'attività estetica sono soggetti alle stesse norme degli ambulatori medici. Questo è evidenziato dalle certificazioni di conformità elettrica dei locali, che dovranno essere esibite agli operatori di controllo.

CAP. 3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature.

Per le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso, si rimanda dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 che prevede decreti successivi in merito.

Le apparecchiature presenti devono essere marcate CE e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dal libretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano e presente sul posto.

¹ L'Ausl propone di obbligare l'installazione di 1 lavello per box, quando nell'esercizio operano 2 imprese diverse.

² D.M. Sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37.

Per le attività che utilizzano **vasche idromassaggio di volume superiore a 10 m. cubi**³ deve essere prevista e disponibile per i controlli una relazione illustrante il sistema presente nella vasca e le modalità utilizzate per la pulizia e disinfezione delle acque.

Si ricorda che:

- **devono essere presenti dispositivi di allarme**, che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati, in particolare nelle saune, bagni turchi, per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente;
- **è vietato dal 1987 l'utilizzo di lampade abbronzanti "a gettone"**.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ:

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative;
- c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 04.01.1990 n. 1.

Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:

- a) Una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.
- b) Il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:

- a) Certificazioni di conformità e manuali d'uso delle apparecchiature;
- b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati.

CAP. 4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE

Molto importante è l'igiene delle mani, in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

³ Vedi delibera regionale 1092/05 che le definisce piscine ad uso collettivo e requisiti UNI 10637/06 per il trattamento disinfezione e qualità delle acque di piscina.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- **lavaggio semplice** (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc. 4;
- **lavaggio antisettico**: è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.

Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio a temperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).

Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di "Dispositivi individuali di protezione" (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un'importante misura di protezione 5.

Gestione di complicanze durante l'attività

In caso di ferita durante l'attività seguire le seguenti indicazioni:

- a) Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;
- b) Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)
- c) Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- d) Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;
- e) Al termine lavarsi bene le mani.

Sospette micosi, parassitosi, o altre lesioni cutanee, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all'utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate e delle mani con un lavaggio antisettico.

Per la sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti è necessario fare riferimento alla scheda tecnico informativa n. 7 allegata al DM 12 maggio 2011, n. 110.

CAP. 5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti.

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.

4 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.

5 In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti ad indossare i guanti.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:

Pulizia giornaliera dei locali, dei servizi igienici, degli arredi:

- Spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;
- I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità; il materiale (stracci, spugne, ecc. ...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;
- I pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente;
- La polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata e possibilmente asciugata con un panno pulito.

N.B.: è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

- Pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri;
- Pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario).

N.B.: Particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,

- Disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio-varechina).

CAP. 6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Sanificazione della biancheria, gestione rifiuti

Disinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare.

Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.

Gli strumenti e la biancheria di lavoro possono essere di tipo monouso e devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)

Gli strumenti taglienti che non siano monouso, quali forbici, pinze, tronchesi, ecc. che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti e sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione, prima del successivo utilizzo ⁶.

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli deve essere eseguita la seguente procedura:

a) Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente;

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.

b) Sterilizzazione:

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi portaoggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

c) Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

La disinfezione ad alto livello va eseguita solo sugli oggetti e strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione o a trattamenti con l'impiego di calore.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

⁶ Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.

Vi sono tre tipi di sterilizzatrici:

- autoclave: calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti);
- sterilizzatrice a secco ⁷: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;
- sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo ⁸: di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto).

N.B.: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.

Gli apparecchi a raggi ultravioletti non hanno effetto di sterilizzazione, hanno scarsa efficacia disinfettante, possono essere pertanto utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione e per riporre e per conservare strumenti già sterilizzati con altre modalità.

Smaltimento rifiuti:

Deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile.

Le lame, le lamette e altri strumenti taglienti, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali o conferiti direttamente all'impianto di destinazione (per quantitativi < di 30 kg al giorno), compilando la documentazione di trasporto (formulari) e conservandola in ordine cronologico presso la sede dell'esercizio (produzione del rifiuto).

⁷ Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopo sterilizzazione.

⁸ E' un sistema economico che presenta i seguenti gravi svantaggi: la sterilizzazione ottenuta è solo parziale infatti è la sola punta dello strumento che viene inserita nello sterilizzatore, inoltre non sempre si raggiunge una temperatura ottimale per la sterilizzazione, all'interno della camera difficilmente si ha una temperatura uniforme; può danneggiare lame e taglienti; non permette l'imbustamento degli strumenti sterilizzati per una corretta conservazione; non fornisce, come l'autoclave, un riscontro cartaceo di avvenuta sterilizzazione.

Scheda informativa per l'attività di tatuaggio e piercing¹

Allegato al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

CAP. 1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Requisiti dell'unità immobiliare

Attività di tatuatore/piercing può essere esercitata in locali di dimensioni minime corrispondenti **al RUE e quindi a mq. 14²**, di cui 4 mq per idoneo spazio separato per la sterilizzazione degli strumenti, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di sapone per il lavaggio delle mani, distributore salviette a perdere.

Ogni box/zona operativa deve corrispondere almeno a 8 mq..

Negli 8 mq. può operare 1 persona per ogni unità operativa in più: ulteriori mq. 8.

Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio: minimo mq. 8.

In base all'art. 10 del regolamento i **locali e l'attività** devono essere **condotti** nel rispetto delle seguenti **regole**:

- a) i locali in cui si esercitano le attività devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
- b) il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c) le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d) i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte;
- e) l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- f) deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
- g) servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
- i) deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j) qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aera illuminazione naturale e garantire la privacy;
- k) devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;

¹ Le modalità operative descritte nella presente scheda devono essere utilizzate anche dagli estetisti che effettuano il trucco semipermanente.

² Esclusi i servizi igienici, i ripostigli e, se dovuti, gli spogliatoi.

- l) gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- m) deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione;
- n) distinti vani/zone per: laboratorio, decontaminazione/sterilizzazione, conservazione materiale pulito e conservazione materiale sporco.

CAP. 2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della normativa vigente ³, in particolare per quanto riguarda la certificazione e collaudo degli impianti.

Per quanto riguarda la sicurezza elettrica, i locali destinati all'attività sono soggetti alle stesse norme degli ambulatori medici. Questo è evidenziato dalle certificazioni di conformità elettrica dei locali, che dovranno essere esibite agli operatori di controllo.

CAP. 3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature seguire le indicazioni del produttore relative alla manutenzione e revisione periodiche dell'autoclave.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ:

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti urbanistico -edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle presenti schede informative;
- c) Elenco delle attrezzature utilizzate, che evidenzia la funzione delle stesse, firmata dal dichiarante.

Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:

- a) Una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui la scrittura non sia presentata, ovvero non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.
- b) il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:

- a) Certificazioni di conformità e manuali d'uso delle apparecchiature;
- b) Certificazioni della ditta produttrice sulla atossicità e sterilità dei pigmenti/inchiostri utilizzati e di tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione;
- c) Elenco e specifiche dei materiali usati per il piercing (materiali adatti quali niobio, titanio, platino, materie plastiche, nylon, acrilico, lucite);
- d) Contratto con ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali o copia della documentazione di trasporto (formulari), qualora il conferimento venga effettuato direttamente;
- e) Procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico (vedi punto 2 allegato 1 delibera regionale prc/06/1038407);
- f) Istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio; (vedi punto 7 allegato 1 delibera Regione Emilia Romagna n. 465/2007);
- g) Consenso informato.

CAP. 4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE

E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.

Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- **lavaggio semplice** (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc. 4;
- **lavaggio antisettico**: è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.

Durante il lavoro, devono essere utilizzati i seguenti "**Dispositivi individuali di protezione**" (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un'importante misura di barriera nei confronti di microrganismi e prodotti chimici:

- **guanti monouso** da ispezione e durante l'effettuazione del tatuaggio o piercing;
- **camici e/o grembiuli di plastica monouso**, quando vi è possibilità di contaminare gli abiti;
- protezione del volto con **mascherine, occhiali o visiere**, per procedure che comportano l'esposizione a schizzi di sangue o altre secrezioni.

4 Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.

Igiene e sicurezza degli utenti:

Devono sempre essere **richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o chi esercita la potestà genitoriale, se minorenni, tutte le informazioni utili**, per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

Devono essere **fornite informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto**, in particolare, sulla **atossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati** e sull'assenza o **presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti**.

Preliminarmente all'attività:

- si deve procedere al **controllo della cute** del cliente per accertarne l'integrità (assenza di infezioni ed ulcerazioni); si deve provvedere ad **adeguata disinfezione della cute** stessa con idonei prodotti (es. Clorexidina alcolica 0,5).

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Gestione di complicanze durante l'attività

In caso di sanguinamento inaspettato ed improvviso in qualunque momento dell'attività seguire le seguenti indicazioni:

- Se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- Se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- Maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- Pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzione 1:4 (1 parte di varechina e 4 parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- Lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- Gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- Al termine togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

CAP. 5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti.

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Tutte le **superfici di lavoro** o limitrofe che potrebbero essere toccate (es. lampade, vassoi) devono essere ricoperte con protezioni monouso, pellicole plastiche o con teli puliti, cambiati tra un cliente e l'altro.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:

Pulizia giornaliera dei locali, dei servizi igienici, degli arredi:

- Spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;
- I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità; il materiale (stracci, spugne, ecc.) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve essere impiegato per la pulizia di altri locali; dopo l'uso questo materiale deve essere lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato asciugare;
- I pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati; i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water devono essere lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente;
- la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, successivamente la superficie deve essere sciacquata e possibilmente asciugata con un panno pulito.

N.B.: E' importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzare stracci monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

- Pulizia dei vetri: devono essere usati i comuni detergenti per vetri;
- Pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: devono essere puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario).

N.B.: Particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola.

- Disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio-varechina).

Nel caso di imbrattamento con materiale biologico deve essere subito effettuata una pulizia e disinfezione: ad esempio con acqua e varechina diluizione 1:4.

CAP. 6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Sanificazione della biancheria, gestione rifiuti

Disinfezione: intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare.

Sterilizzazione: ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti deve essere eseguita la seguente procedura:

a) Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre guanti di protezione in gomma.

b) Sterilizzazione:

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici ⁵ della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi portaoggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Nell'operazione di carico, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

5 Infatti deve essere verificato il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave:

- mediante controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato;
- mediante un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione (es. indicatori chimici su striscia) usato ad ogni ciclo;
- mediante un indicatore biologico o Helix test (utilizzato subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente almeno una volta al mese);

Deve essere tenuta la registrazione delle verifiche effettuate.

Si riportano di seguito i principali test di controllo, in relazione alla tipologia di autoclave:

TEST	FREQUENZA	TIPO DI AUTOCLAVE		
		B	S	N
INDICATORE DI PROCESSO (temperatura)	Su ciascuna busta	X	X	
CONFORMITÀ CICLO (registrazione automatica e stampa)	GIORNALIERA	X	X	X
Integratore di processo (VAPOR LINE)		X	X	X
VACUUM TEST	Settimanale	X	X	
SELEC TEST	Mensile			X
BOWIE DICK			X	
HELIX TEST		X		
PROVE BIOLOGICHE	Trimestrale	X	X	X
Sulle confezioni sterilizzate deve essere inseriti: DATA DI STERILIZZAZIONE , AUTOCLAVE, CICLO.				

c) Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare).

Rimangono nella soluzione per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione in autoclave alla disinfezione ad alto livello.

Un'efficace sterilizzazione dipende dalla pulizia preventiva degli strumenti, dalla temperatura raggiunta e mantenuta ⁶ dal tempo di sterilizzazione.

Le autoclavi devono essere **utilizzate, sottoposte alla manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.**

Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

⁶ Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

121° C per 20 minuti ; (corrispondenti alla pressione di 103 KPa);

126° C per 10 minuti; (corrispondenti alla pressione di 138 Kpa);

134° C per 3 minuti; (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

Smaltimento rifiuti:

I tamponi di garza, il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura e i contenitori dei pigmenti utilizzati devono essere trattati come rifiuti speciali (art. 15 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), quindi posti in sacchi impermeabili, di colore particolare, chiusi in modo ermetico e consegnati a ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali.

Gli aghi e altri **strumenti taglienti** devono essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, ermeticamente chiusi i quali verranno conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali o conferiti direttamente all'impianto di termodistruzione, compilando la documentazione di trasporto (formulari) e conservandola in ordine cronologico presso la sede dell'esercizio.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **17** del **27/03/2014**

AREA TECNICA

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING - APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 11/03/2014 FORNALE' DAVIDE
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 27/03/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/04/2014